

Incarico Cramerì concernente l'attuazione della LPT II

Il 29 settembre 2023 il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno approvato all'unanimità la revisione parziale della legge federale sulla pianificazione del territorio (pianificazione del territorio, LPT; RS 700), 2^a tappa (LPT II). La procedura di consultazione relativa alla modifica dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1) durerà ancora fino al 9 ottobre 2024. Il nuovo diritto federale prevede per i Cantoni diversi cambiamenti nel settore delle costruzioni al di fuori delle zone edificabili. In tale contesto vengono ampliati anche i margini di manovra dei Cantoni, che occorre sfruttare. Per il Cantone dei Grigioni e per i proprietari di edifici al di fuori delle zone edificabili, che conformemente al diritto vigente non possono essere trasformati per scopi abitativi, dovrebbe risultare particolarmente interessante segnatamente la nuova disposizione di cui all'art. 8c cpv. 2 nLPT: secondo tale disposizione, i Cantoni possono stabilire nel loro piano direttore determinati comprensori nei quali è ammesso destinare a scopo abitativo edifici agricoli non più utilizzati, purché la delimitazione di tali zone comporti un miglioramento della situazione generale del comprensorio interessato alla luce degli scopi e dei principi e siano conferiti mandati per la pianificazione delle utilizzazioni che prevedano le misure di compensazione e di miglioramento necessarie (art. 8c cpv. 2 in unione con l'art. 8c cpv. 1 nLPT). Secondo l'art. 5a nLPT, in caso di demolizione di edifici e impianti situati al di fuori delle zone edificabili, i proprietari ricevono un contributo pari all'importo dei costi di demolizione dedotte le eventuali spese per lo smaltimento di rifiuti speciali o per il risanamento di siti contaminati, salvo se i costi di demolizione devono essere presi a carico in virtù di un'altra base legale. Nel caso in cui si demoliscano edifici o impianti non destinati all'utilizzazione agricola o turistica, il contributo per i costi di demolizione è accordato unicamente se gli edifici o impianti non sono sostituiti da nuovi. I Cantoni finanziano questo contributo per i costi di demolizione con i proventi della tassa sul plusvalore (art. 5a cpv. 1 nLPT).

La LPT II apre determinati margini di manovra per i Cantoni per quanto riguarda le costruzioni al di fuori delle zone edificabili. A tale scopo occorre però disporre delle necessarie condizioni quadro pianificatorie e legislative che i Cantoni devono creare.

Ciò considerato, le firmatarie e i firmatari incaricano il Governo di creare il più rapidamente possibile le condizioni quadro pianificatorie e legislative per sfruttare appieno e utilizzare i nuovi strumenti di diritto federale in materia di pianificazione del territorio.

Coirà, 30 agosto 2024

Cramerì, Censi, Gort, Adank, Altmann, Beeli, Berthod, Berweger, Bettinaglio, Binkert, Brandenburger-Caderas, Bundi, Butzerin, Cahenzli (Sagogn), Caluori, Casutt, Cola, Collenberg, Danuser (Cazis), Della Cà, Derungs, Epp, Furger, Gansner, Grass, Hartmann, Heim, Heini, Helbling, Holzinger-Loretz, Koch, Kohler, Lamprecht, Lehner, Loepfe, Loi, Luzio, Menghini-Inauen, Messmer-Blumer, Michael (Donat), Micheli, Mittner, Quinter, Righetti, Roffler, Said Bucher, Schutz, Sgier, Spagnolatti, Tomaschett, Ulber, von Tschärner, von Wyl, Zanetti (Sent), Zanetti (Landquart)